

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PENNACCHIO, BARTOLOMEI e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1969

Riduzione dei diritti erariali ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1109, tabella A, per l'uso di apparecchi e congegni di divertimento

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo legislativo che viene proposto ha lo scopo di perequare una situazione di squilibrio che, in materia tributaria, s'è venuta determinando nel settore delle attività ricreative popolari o di massa, a seguito della entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 337, concernente disposizioni sui circhi equestri e sugli spettacoli viaggianti.

È noto che quella legge, in considerazione del particolare carattere popolare degli spettacoli, giochi ed attrazioni, che essa tutela, ha portato sensibili agevolazioni tributarie, di diversa natura, agli esercenti di tali attività, fra cui la riduzione del 50 per cento del diritto erariale, che è passato dal 10 al 5 per cento.

Da tale riduzione è rimasto escluso il settore ricreativo automatico nel suo complesso, cioè non soltanto quello che ha luogo nei pubblici locali, ma anche quello gestito negli stessi parchi di divertimento; per cui, a seguito dell'emanazione della legge citata, trattenimenti e giochi aventi le medesime finalità, installati nei medesimi *luna parks*, sono soggetti a due diversi trattamenti fiscali, a seconda che siano automatici o meno.

Tale sperequazione si ritiene del tutto anacronistica. Infatti, gli apparecchi di ricreazione automatica — intendendo per tali quelli costituiti dall'uso di apparecchi auto-

matici o semiautomatici, a gettoni o a moneta, da trattenimento ovvero per la riproduzione di musiche, quali gli apparecchi comunemente conosciuti col nome di biliardini elettrici, calcio balilla, tiri a segno con cellula fotoelettrica, microguide elettriche, *bowlings* da tavolo, *juke boxes*, eccetera — hanno ormai raggiunto nella vita moderna un tale sviluppo ed una tale diffusione fra tutti i ceti della popolazione, e soprattutto fra quelli più popolari, proprio per il loro modesto costo, da essere divenuti addirittura, secondo le statistiche pubblicate dalla Società autori editori sul suo Annuario 1968, il mezzo più ricercato d'impiego del tempo libero, dopo il cinema, la Rai-TV e lo sport.

Avuto riguardo a tali finalità, prevalentemente popolari, che essa mira a soddisfare, la ricreazione automatica si ritiene meritevole di essere parificata, ai fini fiscali, a quella non automatica, che viene offerta nei parchi di divertimento e nei *luna parks*.

Il provvedimento che si propone consta di un solo articolo e mira, nel primo comma, ad equiparare, per tutti gli apparecchi in esame, l'aliquota del diritto erariale portandola dal 10 al 5 per cento; mentre nel secondo comma si definisce il campo di applicazione della legge, che resta limitato, ovviamente, a quel genere di apparecchi automatici e semiautomatici leciti, autorizzati dalla legge, ovunque in esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I diritti erariali dovuti ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1109, tabella A, per l'uso di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici, a gettone o a moneta, meccanici od elettromeccanici, da divertimento o per la riproduzione della musica, sono ridotti al 5 per cento.

Tale riduzione concerne gli apparecchi o congegni predetti autorizzati dalla legge, compresi quelli da divertimento che consentono il prolungamento della partita, che siano gestiti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero nei circoli ed associazioni di qualunque specie.